

**Circolare n. 16 FC/cc
19 maggio 2017**

**AMBIENTE - RAEE -
Definita in Europa una
metodologia comune
per il calcolo del peso.**

Dal 9 maggio u.s. è in vigore il “Regolamento (UE) 2017/699 della Commissione, del 18 aprile 2017”, che definisce una metodologia comune per il calcolo del peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato di ciascuno Stato membro ed una metodologia comune per il calcolo della quantità in peso dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prodotti in ciascuno Stato membro” (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea - GUUEL- n. 103 del 19 aprile 2017).

Tale Regolamento istituisce una metodologia comune per il calcolo del peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato di uno Stato membro e una metodologia comune per il calcolo della quantità totale in peso dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prodotti in uno Stato membro, che gli Stati membri utilizzano per calcolare i tassi di raccolta dei RAEE. A tal fine, essa prevede anche la messa a disposizione di uno strumento specifico per ogni Stato membro per il calcolo dei RAEE, messo a punto e reso disponibile dalla Commissione quale parte integrante delle metodologie in questione.

L’art. 2 del Regolamento definisce cosa debba intendersi per “peso delle AEE”, ossia “il peso lordo (al trasporto) di tutte le AEE che rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva 2012/19/UE, inclusi tutti i componenti elettrici e elettronici e i materiali di consumo”.

I “RAEE prodotti” sono invece individuati come segue: “il peso totale dei RAEE derivanti dalle AEE, nell’ambito della Direttiva 2012/19/UE, immessi sul mercato dello Stato membro in questione prima di qualsiasi attività quali raccolta, preparazione per il riutilizzo, trattamento, recupero, compreso il riciclaggio, o esportazione”.

Nell’art. 3, sono individuati i criteri di calcolo del peso delle AEE immesse sul mercato di uno Stato membro, che deve essere basato sulle informazioni fornite dai produttori di AEE o dei loro Rappresentanti autorizzati, ove ciò sia applicabile (in conformità con l’art. 16, par.2, lettera c) Direttiva 2012/19/UE e del relativo Allegato X, parte B). Nel caso in cui non sia possibile calcolare il peso con tale metodologia, lo Stato membro dovrà effettuare una stima circostanziata nell’anno in questione, sulla base dei dati relativi alla produzione interna e alle importazioni ed esportazioni di AEE nel suo territorio, adottando la metodologia individuata nell’allegato primo al Nuovo Regolamento (UE) n. 2017/699.

L’Allegato I, in particolare, prevede l’utilizzo del metodo del “consumo apparente”, basato sulla seguente equazione:

$$\text{AEE immesse sul mercato (t)} = \text{Produzione interna (t)} + \text{Importazioni (t)} - \text{Esportazioni (t)}$$

Qualora invece uno Stato membro debba calcolare il tasso di raccolta sulla base delle quantità di RAEE prodotti nel suo territorio, occorrerà individuare la quantità totale di RAEE prodotti, appunto, nel suo territorio in un determinato anno, in base alla metodologia di cui all’Allegato II del Regolamento in esame (art. 4); questa metodologia di calcolo è basata sul “quantitativo di AEE immesse sul mercato dello Stato membro in questione negli anni precedenti e sulla corrispon-

dente durata di vita del prodotto, stimata sulla base del tasso di scarto per prodotto“, secondo una determinata equazione, riportata nel Regolamento, il cui testo integrale si allega alla presente, per completezza di informazione.



allegato